



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 13475 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Campo Felice S.r.l. A Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Pardo, Giuseppe Romeo, Gianpaolo Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero del Turismo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti***

Panorama S.r.l., Peppe di Sora S.r.l., non costituite in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto di approvazione dell'elenco delle istanze ammesse al contributo a

valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, emanato dal Ministero del turismo in data 3 ottobre 2025 e pubblicato in data 6 ottobre 2025, decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025 (il quale ha annullato il precedente decreto prot. n. 0239412/25 del 17 settembre 2025, il quale prima ancora aveva annullato il precedente decreto prot. n. 0232933/25 del 01/09/2025) (doc. 1);

- ove occorrer possa, dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del turismo, prot. n. 0175262/25 del 30 maggio 2025, relativo alle modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica (doc. 2);

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAMPO FELICE S.R.L. A SOCIO UNICO il 10/3/2026:

- del Decreto di concessione e impegno, a rettifica del decreto di concessione, impegno e liquidazione dei contributi a valere sulle risorse di cui all'art. 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, decreto prot. n. 279213 del 29 dicembre 2025 (il quale ha annullato il precedente decreto prot. n. 269209 del 02/12/2025);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli qui impugnati, ancorché non conoscibile e non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione per pubblici proclami depositata dalla ricorrente in

data 19 marzo 2026 in relazione al ricorso per motivi aggiunti;

Ritenuto che tale istanza – peraltro già accolta in relazione al ricorso introduttivo con l'ordinanza n. 6624 del 25 novembre 2025 – possa essere nuovamente accolta sensi e nei termini di cui alla stessa ordinanza;

P.Q.M.

Autorizza l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami proposta dalla ricorrente in data 19 marzo 2026 in relazione al ricorso per motivi aggiunti.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 8 aprile 2026.

**Il Presidente**  
**Antonella Mangia**

IL SEGRETARIO